



Sentenza della Corte nella causa C-131/25 | Dris

Comunicato stampa n. 138/26

Lussemburgo, 1° ottobre 2026

Accesso agli studi in medicina in Belgio: uno studente che ha svolto una parte significativa della propria formazione scolastica in tale Stato membro, pur risiedendo in un altro Stato membro, non può essere soggetto al sistema di contingentamento riservato agli studenti non residenti

Occorre tenere conto dell'esistenza di un legame reale ed effettivo dello studente in questione con il Belgio

Axel Dris, cittadino lussemburghese domiciliato in Lussemburgo, ha completato la propria formazione scolastica e conseguito il diploma di maturità ad Arlon, città di confine con il Belgio. Nel 2022 ha superato l'esame di ammissione agli studi in medicina e odontoiatria in Belgio. Tuttavia, a causa della sua residenza nel Lussemburgo, egli è stato assoggettato al sistema di contingentamento applicabile agli studenti non residenti. Tenuto conto della sua posizione in graduatoria, non ha ottenuto l'attestato di superamento che gli avrebbe consentito di iscriversi al primo anno di medicina presso un'università della Comunità francese del Belgio. Dris ha chiesto l'annullamento di tale decisione.

Adito in merito alla controversia, il Consiglio di Stato belga ha chiesto alla Corte di giustizia se il sistema di contingentamento degli studenti non residenti potesse essere applicato ai candidati che, pur risiedendo in un altro Stato membro, hanno completato una parte significativa della propria formazione scolastica in Belgio, ove hanno conseguito il diploma di maturità.

Nella sua sentenza, la Corte risponde in senso negativo.

Essa ricorda che gli Stati membri sono competenti a determinare il contenuto dell'insegnamento e a organizzare i propri sistemi d'istruzione. Essi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza. Una normativa che sottoponga gli studenti non residenti a un sistema di contingentamento rischia di svantaggiare in misura maggiore i cittadini degli altri Stati membri. Essa costituisce pertanto una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, la quale è vietata salvo che sia oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo perseguito.

A tale riguardo, la Corte rileva che la normativa belga persegue, in particolare, l'obiettivo di garantire un servizio medico di qualità e di tutelare la sanità pubblica assicurando un numero sufficiente di professionisti sanitari che si stabiliscano nella Comunità francese del Belgio per esercitarvi la professione medica. Tale obiettivo può giustificare una differenza di trattamento tra studenti residenti e non residenti. Tale misura deve tuttavia essere idonea a garantire il raggiungimento di detto obiettivo e non eccedere quanto necessario per raggiungerlo.

In tali circostanze, la Corte rileva che **il fatto di aver completato una parte significativa della propria formazione scolastica in uno Stato membro e di avervi conseguito il diploma di maturità è idoneo a stabilire un legame effettivo con la società di tale Stato membro**. L'integrazione, in quanto tale, nel sistema educativo, da un lato, nonché lo svolgimento di attività extrascolastiche e lo sviluppo di relazioni sociali che costituiscono i complementi indissociabili del proseguimento degli studi all'interno di tale sistema, dall'altro, sono tali da stabilire **un grado reale ed effettivo di collegamento dello studente in questione con tale Stato membro**. Tale legame, derivante dalla formazione scolastica compiuta in uno Stato membro, **non viene messo in discussione dal semplice fatto che lo studente risieda in un altro Stato membro**.

Orbene, **la normativa belga si basa esclusivamente sulla residenza e non consente di tenere conto di tale legame** con il Belgio. Essa assoggetta così al regime di contingentamento i candidati che, in ragione della loro formazione scolastica, presentano un legame reale ed effettivo con tale Stato. La Corte giudica pertanto che **tale normativa non è proporzionata all'obiettivo di tutela della sanità pubblica.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nelle seguenti materie 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) diritti di accisa, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del quadro giuridico si riferisce al periodo pertinente e si basa sugli atti della causa.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Curia Web TV](#) » nonché su « [European Broadcasting Service](#) » ☎ (+ 32) 2 2964106.

Restate in contatto!

